

REGIONE TOSCANA

Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. Contributo al pagamento del canone di locazione.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 - articoli 118 bis e 118 ter e successive modificazioni e integrazioni Deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 20.11.2017

BANDO

riservato ai giovani toscani di età compresa fra i 18 (diciotto) e i 34 (trentaquattro) anni, con priorità alla fascia fra 30 (trenta) e 34 (trentaquattro), al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine.

Art. 1 - Finalità e risorse

1.1 In attuazione delle "misure a sostegno dell'autonomia dei giovani – intervento di sostegno al pagamento del canone di locazione", la Regione, nell'ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani, mette a disposizione dei giovani toscani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che intendono scindersi dalla famiglia d'origine e costituire il loro nuovo ed autonomo nucleo familiare, un contributo della durata di tre anni per il pagamento del canone di locazione dell'alloggio.

Art. 2 -Definizione di nucleo familiare di origine

Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti o affini entro il secondo grado ¹.

Art. 3. Emancipazione e autonomia abitativa

Per "emancipazione dalla famiglia di origine" e "autonomia abitativa" si intende la costituzione da parte dei giovani di un proprio nucleo familiare avente una delle seguenti composizioni:

- a) nucleo monoparentale con figli (si intende il nucleo costituito da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico);
- b) coppia coniugata, persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), coppia convivente more uxorio;
- c) coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine;
- d) persone singole, comprese coloro per le quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del Tribunale;

¹ Parentela primo grado: PADRE, MADRE – Parentela secondo grado: NONNI Affinità primo grado: SUOCERI, GENERI, NUORE – Affinità secondo grado: COGNATI

e) due o più giovani non legati da rapporti di parentela, non compresi nelle definizioni di cui alle lettere b) e c), intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell'alloggio.

Art. 4 Requisiti soggettivi

- 4.1 I requisiti di tutti i soggetti indicati in domanda sono:
- a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea oppure, se stranieri, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ²;
- b) residenza in Toscana da almeno due anni presso il nucleo familiare di origine; in caso di nuclei familiari di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 (coppie) il requisito della residenza è sufficiente che sia rispettato da uno dei due richiedenti;
- c) appartenenza ad un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000 accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla data di presentazione della domanda di contributo; i redditi sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per i giovani di cui alle lettere *c*) ed *e*) dell'art. 3, tra i redditi dei due o più nuclei familiari di origine si considera quello avente il valore ISEE più elevato.
- d) reddito complessivo ai fini IRPEF dei giovani richiedenti come di seguito articolato:
 - nucleo monoparentale con figli e persone singole : euro 35.000;
 - coppia come definita alle lettere b) e c) e due richiedenti di cui alla lettera e) del precedente art. 3: euro 45.000;
 - tre o più richiedenti di cui alla lettera *e*) del precedente art. 3: euro 55.000.

Ciascun richiedente indicato in domanda non deve comunque essere titolare di un reddito complessivo superiore a euro 35.000.

Per "reddito" si intende il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione fiscale; sono inoltre computati i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l)³ del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, di lavoro autonomo ed impresa e i redditi da lavoro dipendente ed assimilati;

- e) non titolarità, per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale:
- f) non titolarità di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità, compresi quelli previsti dal fondo ex art. 11 della legge 431/1998;

² ... 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione

³ TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) - art. 67, comma, 1 lettere:

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

- g) età compresa fra 18 e 34 anni⁴; in caso di nuclei familiari di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 (coppie) il requisito dell'età è sufficiente che sia rispettato da uno dei due richiedenti, purché l'altro sia maggiorenne.
- h) non titolarità di contratti di locazione ad uso abitativo;
- i) non avere già fruito del contributo di cui alla presente Misura anche per una sola quota semestrale.
- 4.2 I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e sono riferiti a tutti i soggetti richiedenti in essa indicati.
- 4.3. Per i requisiti di cui alle lettere a), b) e g) fanno fede i dati contenuti nei registri anagrafici del Comune competente.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo al pagamento del canone di locazione sono applicate le seguenti fasce di reddito, secondo la definizione contenuta al precedente art. 4 lettera d):

	nuclei familiari			
fascia di reddito	- nucleo monoparentale con figli (definizione art. 3, lettera a) - persone singole (definizione art. 3, lettera d)	- coppia (definizioni art. 3, lettere b) e c) - due richiedenti (definizione art. 3, lettera e)	- tre o più richiedenti (definizione art. 3, lettera. e)	
minima	da 0 a 12.000	da 0 a 22.000	da 0 a 32.000	
intermedia	da 12.001 a 24.000	da 22.001 a 34.000	da 32.001 a 44.000	
massima	da 24.001 a 35.000	da 34.001 a 45.000	da 44.001 a 55.000	

Art. 6 – *Ammontare e durata del contributo.*

6.1 Il contributo al pagamento del canone di locazione varia da un minimo di 1.800 ad un massimo di 4.200 euro all'anno ed è articolato in rapporto alla presenza di figli e al reddito dei destinatari così come segue:

	figli			
fasce di reddito di cui al precedente art. 5	nessuno	uno	due o più	
minima	€ 3.000	€ 3.900	€ 4.200	
	250 mese	325 mese	350 mese	
intermedia	€ 2.300	€ 3.200	€ 3.500	
	191.67 mese	266.67 mese	291.67 mese	
massima	€ 1.800	€ 2.700	€ 3.000	
	150 mese	225 mese	250 mese	

- 6.2 In contributo è concesso nello stesso importo per la durata di tre anni ed è attribuito seguendo l'ordine delle domande stabilito nella graduatoria.
 - 6.3 Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.

⁴ 18 anni compiuti e 35 non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda

- 6.4 Il contributo non può comunque essere superiore al canone di locazione stabilito nel contratto.
- 6.5 I contributi di cui alla presente misura non sono cumulabili con quelli previsti dal fondo ex art. 11 legge 431/98.⁵
- 6.6 Il contributo è erogato a seguito della presentazione del contratto di locazione registrato a norma di legge, utilizzando il modulo "richiesta di pagamento", ed è ripartito in quote semestrali anticipate.
 - Art. 7 . Graduatoria di assegnazione di contributi Priorità e scorrimento
- 7.1 Le domande sono collocate in un'unica graduatoria formata secondo le modalità e i criteri di priorità sotto elencati:
- 1 almeno uno dei giovani richiedenti abbia un'età compresa fra 30 e 34 anni;
- 2 nel seguente ordine di precedenza:
 - a) nucleo monoparentale con figli (si intende il nucleo costituito da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico);
 - b) richiedenti con figli;
 - c) richiedenti senza figli.
- 7.2 A parità di condizioni costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
- 7.3 Per i nuclei monoparentali le domande sono a loro volta ordinate in base al maggior numero dei figli; a parità di numero di figli sono disposte in base al titolo di preferenza di cui al punto 7.2 e successivamente in ordine crescente di reddito come definito al precedente art. 4; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.
- 7.4 Le domande dei richiedenti con figli sono ordinate in base al maggior numero dei figli; a parità di numero di figli sono disposte in base al titolo di preferenza di cui al punto 7.2 e successivamente collocate secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) coppia coniugata, persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, coppia convivente more uxorio;
 - b) coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine;
 - c) persone singole, comprese coloro per le quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del Tribunale;
 - d) due o più giovani non legati da rapporti di parentela, non compresi nelle definizioni di cui alle lettere a) e b), intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell'alloggio.

Le domande così ordinate sono quindi disposte in graduatoria secondo l'ordine crescente di reddito come definito al precedente art. 4; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

⁵ Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Si tratta di contributi erogati dal Comune ad integrazione dei canoni di affitto.

- 7.5 Alle domande dei richiedenti senza figli si applicano le modalità e i criteri indicati al punto 7.4.
- 7.6 Con gli stessi criteri sopra stabiliti la graduatoria comprende infine le domande dei destinatari aventi un'età compresa fra 18 e 29 anni compiuti.
- 7.7 Fino ad esaurimento delle risorse disponibili stabilite dal provvedimento di approvazione del presente bando il contributo è assegnato seguendo l'ordine delle domande stabilito in graduatoria.
- 7.8 La graduatoria è approvata con decreto dirigenziale e pubblicata sul portale www.giovanisi.it e sul BURT⁶ http://www.regione.toscana.it/burt. La pubblicazione della graduatoria costituisce notifica agli interessati.
- 7.9 Nel caso in cui i richiedenti inseriti in graduatoria rilevino che i seguenti dati dichiarati nella propria domanda:
- fascia di età
- composizione del nuovo nucleo familiare che intende scindersi da quello d'origine ("categoria")
- numero dei figli
- fascia di reddito personale
- condizione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

non siano corrispondenti a quelli riportati nella graduatoria medesima, devono presentare osservazione in forma scritta entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima sul BURT.

Negli stessi termini gli esclusi dal contributo possono presentare documentate osservazioni qualora ritengano infondato il motivo di esclusione.

L'osservazione deve essere in forma scritta e inviata utilizzando le modalità indicate al successivo art.14 – *Modalità di presentazione della domanda e della richiesta di pagamento* ...⁷.

In assenza di osservazione o di osservazione pervenuta oltre il suddetto termine di 20 giorni la Regione non riconosce né attribuisce il contributo o un maggior contributo.

La suddetta osservazione non può modificare o integrare la dichiarazione contenuta nella domanda presentata.

7.10 Le domande ammesse a contributo, rispetto alle quali non sono presentate nel termine di 180 giorni di cui all'art.7 lettera a) della L.R. 29.6.2011 n. 25 le richieste di pagamento e le copie del contratto di locazione, decadono.

Con decreto del Dirigente responsabile della Direzione urbanistica – Settore politiche abitative:

- a) è quantificato l'importo di eventuali risorse resesi disponibili a seguito della mancata presentazione delle richieste di pagamento e dei contratti di locazione nel termine di 180 giorni di cui sopra e di quelle richieste di pagamento e contratti di locazione pervenute nel suddetto termine ma non conformi alle disposizioni del bando;
- b) è finanziato il corretto importo del contributo spettante a coloro a cui è stata accolta l'osservazione di cui all'art. 7.9;
- c) è disposto, seguendo l'ordine della graduatoria già approvata e fino alla concorrenza dell'importo delle risorse resesi disponibili, il finanziamento ulteriori domande idonee;

.

⁶ Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

⁷ In via telematica o a mezzo raccomandata postale AR.

d) è stabilito che, limitatamente ai richiedenti di cui al precedente punto c), il termine di 180 giorni per la presentazione della richiesta di pagamento e dei contratti decorre dalla data di adozione del decreto medesimo, la cui pubblicazione costituisce notifica agli interessati.

La procedura di cui alla lettera c) si svolge una sola volta e non è reiterabile.

Art. 8 - Caratteristiche dell'abitazione in affitto

8.1. L'abitazione in affitto deve:

- a) essere ubicata nel territorio della Toscana e destinata a prima casa;
- b) avere destinazione ad uso abitativo in conformità agli strumenti urbanistici comunali, nonché possedere i requisiti di abitabilità;
- c) essere locata a titolo oneroso;
- d) non essere la residenza o il domicilio di persone diverse dai giovani ammessi a contributo.
- e) non essere già stata oggetto di precedente locazione e occupazione da parte dei giovani ammessi a contributo;
- 8.2. L' abitazione in affitto non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9 né essere stata realizzata o recuperata in attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica (ERP), né essere oggetto di vincoli conseguenti all'ottenimento di contributi di edilizia agevolata.

Art. 9 – *Contratto di locazione*

- 9.1 Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, il contratto di locazione deve:
- a) essere stipulato ex novo e presentato alla Regione Toscana entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione della graduatoria di cui all'art.7, utilizzando il modulo denominato "richiesta di pagamento";
- b) avere una durata non inferiore a tre anni ed essere registrato all'Agenzia delle Entrate;
- c) stabilire che la modalità di pagamento del canone avviene mediante la domiciliazione dell'importo sul conto corrente bancario o postale del proprietario.

9.2 Sono escluse dal contributo le locazioni:

- a) a carattere transitorio;
- b) di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e di singoli vani;
- c) sottoscritte tra parenti o affini entro il secondo grado come definiti dagli articoli 74 e seguenti del Codice civile 8.
- d) sottoscritte, in qualità di locatari, da soggetti non compresi nella graduatoria di cui all'art. 7:
- e) sottoscritte prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato al 31 marzo 2018 compreso.
- f) concernenti la cessione di contratti d'affitto precedentemente stipulati e i contratti di subaffitto;

⁸ Parentela primo grado: PADRE, MADRE – Parentela secondo grado: NONNI Affinità primo grado: SUOCERI, GENERI, NUORE – Affinità secondo grado: COGNATI

- g) riferite a quegli stessi alloggi che i richiedenti avevano già locato e per i quali hanno dato disdetta del contratto precedentemente alla presentazione della domanda.
- 9.3 Qualora gli ammessi a contributo siano coppie già costituite o di nuova formazione e in caso di nuovi nuclei familiari come definiti all'art. 3, lettera *e*):
 - il contratto di locazione dovrà essere cointestato;
- i titolari del contributo e i beneficiari dell'erogazione delle quote semestrali sono congiuntamente tutti i soggetti richiedenti indicati nella domanda e compresi nella graduatoria degli ammessi;
- 9.4 Sono ammessi a contributo i contratti di locazione con patto di futura vendita; in tal caso nel contratto medesimo devono essere indicati separatamente l'importo mensile del canone di affitto e la quota di acconto dovuto sul prezzo della futura vendita.

Art. 10 - Obblighi conseguenti all'ottenimento del contributo

- 10.1. Il richiedente e gli altri soggetti indicati in domanda sono obbligati in solido al rispetto dei vincoli, degli obblighi e delle condizioni derivanti dall'ottenimento del contributo.
- 10.2. Il nuovo nucleo familiare deve risultare all'anagrafe comunale residente nell'alloggio oggetto del contributo entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto e deve essere costituito esclusivamente dai soggetti indicati in domanda, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma.
- 10.3. I beneficiari del contributo che hanno costituito un autonomo nucleo familiare secondo la composizione "nucleo monoparentale con figli" e "persone singole" definita al precedente art. 3 e che siano intenzionati a coniugarsi, a costituire l'unione civile ovvero convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) a formare una convivenza more uxorio, nell'alloggio oggetto del contributo, possono ampliare la composizione del nucleo familiare originario a condizione che:
- siano trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto d'affitto;
- alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando non avessero già i presupposti per qualificarsi come "coppia" secondo le definizioni di cui alle lettere b) o c) dell'art. 3;
- il coniuge o convivente non abbia già fruito del contributo di cui alla presente Misura anche per una sola quota semestrale.

Ai fini del presente bando:

- a) è equiparata la ricongiunzione familiare fra coniugi dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea ottenuta in conformità alla normativa statale vigente;
 - b) non costituisce ampliamento del nucleo familiare la nascita e l'adozione di figli.

Il contributo è mantenuto a condizione che la somma dei redditi del nucleo familiare ampliato non superi il limite massimo di euro 45.000, ai sensi del precedente art. 4 lettera d).

Gli interessati debbono dare comunicazione alla Regione (Settore politiche abitative) dell'ampliamento del nucleo familiare nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi.

10.4. Per tutto il periodo di erogazione del contributo i componenti della famiglia di origine dei richiedenti non debbono stabilire alcuna forma di convivenza o far parte del nuovo nucleo di cui al precedente punto 10.2.

- 10.5. Durante il triennio di erogazione del contributo, i beneficiari hanno l'obbligo:
- a) di risiedere e di occupare ininterrottamente l'alloggio;
- b) di comunicare alla Regione (Settore politiche abitative) entro 20 (venti) giorni dal loro verificarsi e con le stesse modalità stabilite al successivo art.149:
- b1) la disdetta / risoluzione del contratto o, in ogni caso, la conclusione della locazione, nonché la cessazione dell'occupazione dell'alloggio o il trasferimento altrove della residenza anagrafica;
- b2) la conclusione del rapporto di convivenza e di coabitazione nell'alloggio oggetto del contributo:
 - b3) l'ampliamento del nucleo familiare;
 - c) di essere in regola con il pagamento del canone di locazione.
- 10.6 Il rispetto dei suddetti obblighi è attestato mediante l'acquisizione dei dati presso le fonti informative di altre amministrazioni e attraverso la documentazione richiesta dalla Regione e prodotta dagli interessati in tutte le fasi del procedimento.

Art. 11– Decadenza e revoca del contributo

- 11.1. Costituiscono motivo di decadenza dalla graduatoria e dal beneficio:
- a) il mancato rispetto dei requisiti dell'alloggio secondo quanto stabilito dal precedente art. 8;
- b) il mancato rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 9.
- 11.2. Costituiscono motivo di revoca ex-tunc¹⁰ del contributo, incrementato degli interessi legali:
 - a) l'ottenimento del beneficio sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false (articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - b) il mancato rispetto dei requisiti dell'alloggio secondo quanto stabilito dal precedente art. 8;
 - c) la sublocazione o la cessione in uso in qualsiasi forma dell'alloggio ottenuto in locazione e le relative pertinenze, nonché la cessione del contratto;
 - d) il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 10, ad eccezione del punto 5 lettera c);
 - e) il rifiuto o l'omissione della presentazione di documenti, ivi compresi quelli attestanti la regolarità del pagamento del canone di locazione, richiesti in qualsiasi momento dalla Regione Toscana nell'ambito dei procedimenti di controllo ai sensi del successivo art. 15;
 - f) l'ottenimento di altri contributi pubblici a sostegno del canone di locazione compresi quelli previsti dal fondo ex art. 11 legge 431/98.

⁹ In via telematica o a mezzo raccomandata postale AR.

¹⁰ Revoca dell'intero contributo fin dall'inizio.

- 11.3. Costituiscono motivo di revoca *ex-nunc* ¹¹ del contributo, incrementato degli interessi legali, nonché di cessazione della sua erogazione e a condizione che il beneficiario o i beneficiari ne diano comunicazione alla Regione nei termini e con le modalità stabilite al punto 10.5 lettera b):
 - a) la disdetta / risoluzione del contratto o, in ogni caso, la conclusione della locazione, nonché la cessazione dell'occupazione dell'alloggio o il trasferimento altrove della residenza anagrafica;
 - b) la conclusione del rapporto di convivenza nell'alloggio oggetto di contributo da parte dei nuclei familiari senza figli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 e la conclusione della coabitazione da parte di uno o più soggetti definiti all'art. 3, lettera e); il contributo non è revocato qualora prosegua la locazione, la residenza e l'occupazione dell'alloggio da parte di uno dei richiedenti e dei figli.
 - c) il mancato rispetto delle condizioni stabilite in caso di ampliamento del nucleo familiare.

Costituisce inoltre motivo di revoca *ex-nunc* ¹² del contributo, incrementato degli interessi legali, nonché di cessazione della sua erogazione non essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

11.4 La revoca *ex-nunc* del contributo si riferisce all'intera quota semestrale anticipata relativa al semestre nel quale si è verificato uno dei motivi suddetti.

Art. 12 – Modalità di pagamento del contributo

- 12.1 Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.
- 12.2 Con cadenza semestrale il contributo è corrisposto ai richiedenti aventi titolo purché utilmente inseriti in graduatoria e mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dagli interessati nel modulo "richiesta di pagamento".
- 12.3 La prima quota semestrale è computata a partire dalla decorrenza del contratto di locazione.

Art. 13 – Moduli di domanda e di richiesta di pagamento del contributo

- 13.1 (Modulo). La domanda e la richiesta di pagamento del contributo devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente bando, senza apportarvi alcuna modifica; detti moduli sono anche scaricabili dal sito internet **www.giovanisi.it** Sezione CASA
 - 13.2 (Allegati) La domanda deve essere presentata coi seguenti allegati:
- attestazione ISEE del nucleo / dei nuclei familiari di origine rilasciate entro la data di scadenza per la presentazione della domanda;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale (solo per i richiedenti non aventi la cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea).
- copia di un valido documento di identità di ciascun firmatario.

¹¹ Revoca del contributo da un determinato momento in poi

¹² Revoca del contributo da un determinato momento in poi

La richiesta di pagamento deve essere presentata coi seguenti allegati:

- copia del contratto di locazione stipulato e registrato all'Agenzia delle Entrate;
- copia di un valido documento di identità di ciascun firmatario.
 - Art. 14 Modalità di trasmissione della domanda, della richiesta di pagamento, dell'osservazione (art. 7 punto 9) e delle comunicazioni riguardanti gli obblighi a carico dei beneficiari (art.10).
- 14.1 (*Trasmissione*) La domanda può essere trasmessa in via telematica o a mezzo raccomandata postale AR. La domanda deve essere presentata dal **5 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 compresi.**
 - a) La trasmissione in via telematica avviene con una delle seguenti modalità:
- tramite interfaccia web *Apaci*¹³ registrandosi all' indirizzo **http://www.regione.toscana.it/apaci**, selezionando quale Ente Pubblico destinatario: "Regione Toscana Giunta".
- tramite propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC istituzionale della Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it

Il campo oggetto deve riportare la dicitura: **Giovani SI domanda contributo affitto**. In caso contrario l'istanza sarà considerata irricevibile.

La domanda e gli allegati inviati tramite il sistema "Apaci" o PEC devono essere in formato pdf.

Ai fini della scadenza dei termini fa fede la **data di consegna** che risulta nello stato "ricevuta" di "*Apaci*" o nella "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC.

E' onere del richiedente verificare l'effettiva ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra. L'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata ricevuta dai sistemi regionali. Il richiedente verifichi l'effettiva ricezione della domanda controllando la casella "ricevuta" in caso di *Apaci* e l'arrivo della "ricevuta di avvenuta consegna" in caso di PEC.

Il richiedente che ha trasmesso la domanda tramite *Apaci* è in grado di verificare l'avvenuta registrazione della domanda al protocollo della Regione Toscana.

I richiedenti sono invitati a inviare la domanda con congruo anticipo rispetto alla scadenza al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei canali di trasmissione che possa impedire la ricezione telematica¹⁴.

- b) La trasmissione a mezzo raccomandata postale AR deve essere indirizzata alla **Regione Toscana**, Direzione urbanistica e politiche abitative Settore politiche abitative, **Via di Novoli 26 50127 Firenze**; fa fede il timbro postale di partenza.
- 14.2 (Firma) La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e firmata da tutti i giovani richiedenti secondo una delle seguenti modalità:

¹³ Ap@ci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione Toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell'avvenuta consegna – stato "Ricevuta" - e ricevere l'informazione dell'avvenuta assegnazione del numero di protocollo da parte dell'Amministrazione. L'accesso avviene tramite Tessera Sanitaria

¹⁴ Ferma la particolare attenzione da prestare al rispetto della scadenza del termine, laddove la ricevuta di accettazione arrivi al richiedente entro il termine di scadenza, mentre la ricevuta di avvenuta consegna giunga successivamente, l'Amministrazione si riserva di valutare la fattispecie concreta e di accettare l'istanza nel caso in cui la discrasia temporale dipenda da motivi tecnici.

- a) se la domanda è inviata per via telematica e il richiedente è "nucleo monoparentale con figli" e " persona singola":
 - con firma digitale intestata al richiedente
- non firmata se trasmessa tramite casella PEC intestata al richiedente stesso le cui credenziali siano state rilasciata e previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo le modalità previste e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
- non firmata se trasmessa tramite *Apaci* utilizzando per l'accesso la propria Tessera Sanitaria CNS o SPID¹⁵.
- con firma autografa su carta in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione, successivamente scansionata e accompagnata di un documento d'identità in corso di validità in tutti gli altri casi;
- b) se la domanda è inviata per via telematica e il richiedente **non** è "nucleo monoparentale con figli" e " persona singola":
 - con firma digitale di ogni richiedente
- in tutti gli altri casi con firma autografa su carta di tutti i richiedenti, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione, successivamente scansionata e accompagnata da copia di un valido documento d'identità dei richiedenti medesimi
 - c) se la domanda è inviata a mezzo raccomandata postale:
- con firma autografa su carta in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione, e accompagnata da copia di un valido documento d'identità dei richiedenti medesimi.
- 14.3 Le domande presentate oltre il termine perentorio di scadenza del 31 marzo 2018 sono inammissibili. Qualora, nel corso dell'istruttoria delle domande, gli uffici regionali richiedano documentati chiarimenti, gli interessati sono tenuti a produrli entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, pena l'inammissibilità della domanda o della richiesta di pagamento.
- 14.4 La richiesta di pagamento deve essere presentata dopo l'approvazione della graduatoria e la sottoscrizione del contratto d'affitto utilizzando esclusivamente il modulo "richiesta di pagamento" allegato al presente bando, senza apportarvi alcuna modifica. Detto modulo è altresì scaricabile dal sito internet **www.giovanisi.it**.- Sezione CASA

Per quanto riguarda la firma della "richiesta di pagamento" e le modalità di trasmissione valgono le disposizioni e le indicazioni di cui ai precedenti punti 14.1 e 14.2. In caso di trasmissione per via telematica il campo oggetto deve riportare la dicitura: **Giovani SI richiesta di pagamento.**

- 14.5 Non sono ammissibili a contributo le domande e le richieste di pagamento:
- non complete e prive degli allegati prescritti;
- presentate oltre il termine di scadenza del **31 marzo 2018** per la presentazione delle domande e, per le richieste di pagamento, oltre il termine di cui all'art. 9 punto 1 lettera a);
- riguardanti contratti di locazione sottoscritti prima del termine di scadenza, quest'ultimo compreso, per la presentazione delle domande;

-

¹⁵ Sistema Pubblico di Identità Digitale: https://www.spid.gov.it/

- 14.6 Il richiedente deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole ricevere tutte le comunicazioni riferite al presente bando e comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o di domicilio, rispetto a quelli indicati in domanda.
- 14.7 L'Amministrazione, per le domande di contributo e le richieste di pagamento inviate per via telematica, non assume alcuna responsabilità per la mancata loro ricezione dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi di Regione Toscana, ma ai gestori PEC del richiedente o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al richiedente stesso; l'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 - Controlli

- 15.1 Con cadenza almeno annuale e comunque in tutti i casi per i quali se ne ravvisa l'esigenza, la Regione, attiva procedimenti di controllo in ordine al rispetto di quanto stabilito dal presente bando. A tal fine si fa riferimento alle disposizioni e alle procedure in materia di controlli previste per gli interventi di edilizia residenziale agevolata (decreto dirigenziale n. 226 del 31/1/2011). I controlli sono effettuati anche quando è trascorso il periodo di riferimento della sesta ed ultima quota semestrale pagata.
- 15.2 Per lo svolgimento dei controlli gli uffici regionali si avvalgono delle informazioni derivanti da atti e documenti in possesso dell'Amministrazione regionale e delle ordinarie modalità di accesso a fonti informative di altre Amministrazioni pubbliche. Attraverso opportune raccordi operativi fra gli uffici preposti sono stabilite le forme di collaborazione col Comune competente volte alla reciproca consultazione e all'interscambio della documentazione e di ogni altro elemento informativo utile allo svolgimento dei controlli.

Art. 16 – Monitoraggio

Il monitoraggio in itinere previsto al punto 1.3 della deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 20.11.2017 sarà svolto almeno alla data di scadenza per la presentazione delle domande e in sede di approvazione della graduatoria dei richiedenti ammessi a contributo.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non specificato nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla legge regionale 65/10 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla deliberazione Giunta regionale n. 1271 del 20.11.2017.

Art. 18 – Informazioni

Per informazioni:

- www.giovanisi.it info@giovanisi.it numero verde **800 098 719**
- URP (ufficio relazioni con il pubblico) della Regione Via di Novoli, 26 Firenze Numero Verde **800 860070** urp@regione.toscana.it

